



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 31

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Patron, Bozza, Maltauro e Rocco

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA OCCUPAZIONE LAVORATIVA DELLE NEOMAMME: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 20 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ” E ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2022, n. 3 “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA DONNE E UOMINI E IL SOSTEGNO ALLA OCCUPAZIONE FEMMINILE STABILE E DI QUALITÀ”.

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 gennaio 2026.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA OCCUPAZIONE LAVORATIVA DELLE NEOMAMME: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 20 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ” E ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2022, n. 3 “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA DONNE E UOMINI E IL SOSTEGNO ALLA OCCUPAZIONE FEMMINILE STABILE E DI QUALITÀ”.

Relazione:

In un mondo in rapida evoluzione, le politiche familiari svolgono un ruolo molto importante e possono influenzare tanto la scelta delle famiglie che decidono di avere figli, quanto la dinamica demografica di un paese.

Il calo delle nascite in Italia è proseguito anche nel 2024. In base ai dati provvisori Istat relativi a gennaio-luglio, le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche nel 2023, evidenziano i dati, con 379.000 bambini nati, c'è stato un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità. Dal 2008 al 2023 le nascite sono diminuite di quasi 200mila unità (-34 per cento). Il calo demografico in Italia nel 2025 è continuato, mostrando una forte denatalità, con nascite che registrano un ulteriore calo (circa -6,2 per cento nei primi sette mesi rispetto al 2024).

In Veneto, dal 1973 al 2023 il numero dei nati è passato da 66.421 a 30.409. Questo significa che in 50 anni si è registrato un calo di quasi il 50 per cento di nascite. E il numero di figli per donna in regione è pari a 1,21.

Dal 2008 la natalità in Veneto ha una tendenza negativa: per i nati la variazione percentuale media annua tra il 2020 e il 2023 è di -1,8 per cento e, nello stesso periodo, il tasso di natalità (determinato dal numero di nati in rapporto alla popolazione residente) registra un decremento pari a 1,5 per cento ogni anno (fonte: “Elaborazioni dell’ufficio statistica della Regione del Veneto su dati Istat”).

Il tema della denatalità in Italia è molto sentito e vari e reiterati sono stati gli interventi del legislatore statale: dal Family Act (legge 32 del 2022) al “Bonus Mamme” in varie versioni: sgravi fiscali/contributivi (legge di bilancio 2024 con efficacia poi rinviata al 2026) a contributi mensili (decreto legge 95 del 2025), in presenza dei requisiti ed alle condizioni descritte dalle normative succedutesi nel tempo; fino al “Bonus Asili Nido” erogato, e da ultimo con le modalità procedurali definite a decorrere dal 2026, a rimborso delle spese sostenute per la frequenza in un servizio pubblico o privato per i bambini da 0 a 3 anni di età. Dal 2024, come previsto dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 177) e a seguito delle modifiche introdotte dal comma 210 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, il massimo erogabile è stato portato a 3.600 euro, per le famiglie che presentano un ISEE minorenni fino a 40.000 euro (vale a dire che con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’incremento del buono in misura pari complessivamente a 3.600 euro è riconosciuto, per i nuclei con un valore dell’ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni).

Nel prendere atto pertanto di una rinnovata attenzione da parte dello Stato alle famiglie con figli e alle coppie che vogliono fare figli, al contempo è

necessario attivarsi per promuovere un clima culturale volto a sradicare gli stereotipi di genere, a favorire la condivisione della cura tra padri e madri e a costruire un modello economico e di lavoro basato sulla parità, in grado di sostenere l'occupazione femminile e le scelte di fecondità delle coppie.

Pur riconoscendo che il ruolo primario dei servizi educativi per la prima infanzia è quello di favorire lo sviluppo socio-emotivo, relazionale e cognitivo dei più piccoli, essi svolgono anche una importante funzione di sostegno ai neogenitori, sia per quanto concerne la conciliazione tra vita e lavoro, favorendo il rientro o la ricerca del lavoro delle madri, sia per il supporto alla genitorialità in queste prime fasi di vita.

Alcuni dati, tratti da un rapporto di "Save the children" 2024, sono alquanto significativi:

- in Italia una lavoratrice su 5 esce dal mercato del lavoro dopo essere diventata madre e il 72,8 per cento delle convalide delle dimissioni dei neogenitori riguarda le donne;*
- ancora una volta in Italia c'è stato un nuovo record negativo per la natalità: il 2023 ha registrato il minimo storico delle nascite, ferme sotto le 400.000 nascite e con un calo del 3,6 per cento rispetto al 2022;*
- le donne scelgono di non avere figli o ne hanno meno di quanti ne vorrebbero: nella popolazione femminile, in età fertile tra i 15 ei 49 anni, il numero medio di figli per donna, infatti, è di 1,20, mostrando una diminuzione rispetto al 2022 (1,21 in Veneto);*
- il calo della natalità ormai coinvolge anche la componente straniera della popolazione: nel 2023 ci sono stati meno 3mila nati rispetto all'anno precedente;*
- inoltre, l'Italia si conferma come uno dei Paesi europei con la più alta età media delle donne al parto, circa 32,5 anni;*
- l'Italia è anche il Paese europeo con la più alta età media delle donne per la nascita del primo figlio, circa 31,6 anni, con 8,9 per cento di primi nati da mamme over 40, tasso inferiore solo a quello della Spagna.*

Preso atto del suddetto quadro normativo su base nazionale, si ritiene che vi sia spazio per alcuni mirati interventi a livello regionale che possono contribuire ad affrontare la tematica offrendo un concreto aiuto alle neomamme.

La Regione del Veneto ha previsto un articolato programma di interventi a favore della famiglia, con l'approvazione della legge regionale 28 maggio 2020, n. 20, per l'appunto denominata "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", con particolare riferimento al Capo III della legge che prevede specifici interventi a sostegno della natalità.

In tal senso si vedano:

articolo 1, commi 2 "La Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari e 3 "La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità";

articolo 2, comma 1 "La Regione, nella propria attività d'indirizzo politico e di programmazione, osservando il principio di sussidiarietà e il diritto di libera scelta da parte della famiglia, persegue i seguenti obiettivi:

lettera "e) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle

conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;

lettera “f) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi offrendo, alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all’interruzione di gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali”;

articolo 4 che prevede un programma triennale di interventi (approvato dal Consiglio regionale per il triennio 2022-2024 in data 26 luglio 2022). Nel programma sono indicati:

- a) gli obiettivi generali da perseguire;*
- b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;*
- c) le strutture regionali coinvolte in tale programma;*
- d) l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.*

2. Nel programma triennale degli interventi è possibile, altresì, prevedere le attività da gestire mediante le forme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

articolo 5 - Cabina di regia per la famiglia, con il compito di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale degli interventi di cui all’articolo 4.

Il suddetto Piano triennale prevede tra gli interventi, di volta in volta da declinare in provvedimenti amministrativi di attuazione, la priorità: implementazione della “valutazione d’impatto familiare”, quale valutazione qualitativa e quantitativa (sul breve, medio e lungo periodo) degli effetti degli interventi attivati verso la comunità territoriale di riferimento rispetto alle politiche perseguite, promuovendone l’utilizzo anche presso gli enti locali; in quest’ottica, la “valutazione d’impatto familiare” si pone come strumento per orientare le strategie di governo a sostegno della famiglia al fine di promuovere la genitorialità e la natalità.

Ulteriore importante aspetto è quello che concerne l’occupazione lavorativa delle neomamme per le quali vanno individuati strumenti utili a promuovere una occupazione stabile e di qualità, al fine di contrastare il fenomeno dell’occupazione lavorativa part time involontaria; pur rappresentando l’occupazione parziale un’importante opportunità di conciliazione e di modulazione dei carichi lavorativi, il rischio di incorrere in situazioni di sottoccupazione per le donne neomamme è tuttavia elevato. Si pensi che a livello nazionale, nel 2023, l’incidenza del part-time involontario tra le donne raggiunge il 50,2%.

Inserendosi in un contesto normativo già fortemente orientato a promuovere la genitorialità e la natalità, il presente progetto di legge descrive all’articolo 1 le finalità della proposta e al successivo articolo 2 prevede l’istituzione di un Osservatorio regionale della natalità e dell’occupazione lavorativa delle neomamme, inserendo il nuovo articolo 5 bis nel contesto della

legge regionale 20/2020, dopo l'art. 5 e all'interno del Capo III della legge dedicato al sostegno della natalità; tale organismo avrà la funzione di promuovere iniziative funzionali ad invertire la tendenza alla denatalità come sopra descritta ed a monitorare i percorsi di inserimento lavorativo delle neomamme.

Il seguente articolo 3 propone uno specifico intervento di sostegno economico (voucher) da erogare alle neomamme con un isee non superiore a € 40.000,00, utilizzando così la soglia prevista per l'erogazione nella misura massima del bonus statale "asili nido" prima citato. Il medesimo articolo prevede poi la possibilità che la Giunta regionale possa modificare la soglia ISEE di accesso in base a determinati parametri.

Con l'articolo 4 si demanda alla Giunta regionale l'introduzione di disposizioni operative per l'attivazione del voucher.

Il successivo articolo 5 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 5 della legge regionale 3/2022 prevedendo specifiche azioni volte a incentivare le neomamme ad acquisire una nuova consapevolezza rispetto alle competenze da spendere nel mondo del lavoro, individuando specifiche azioni di sostegno mirate a rinforzare le abilità delle neomamme per un più facile reinserimento lavorativo.

Chiude l'articolo. 6 che contiene la norma finanziaria.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA OCCUPAZIONE LAVORATIVA DELLE NEOMAMME: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 20 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ” E ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2022, n. 3 “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA DONNE E UOMINI E IL SOSTEGNO ALLA OCCUPAZIONE FEMMINILE STABILE E DI QUALITÀ”.

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in coerenza col quadro normativo statale e ad integrazione e sviluppo delle proprie politiche di sostegno della famiglia e sostegno alla occupazione femminile, interviene con la presente legge per introdurre nuovi strumenti di analisi delle politiche di settore ed aggiornare linee di intervento in tema di sostegno alla maternità e promozione della occupazione delle neomamme.

Art. 2 - Istituzione dell'Osservatorio regionale della natalità e dell'occupazione lavorativa delle neomamme.

1. Alla legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, all'interno del capo III “Sostegno della natalità”, dopo l'articolo 5 “Cabina di regia per la famiglia” è inserito il seguente:

“Art. 5 bis - Istituzione dell'Osservatorio regionale della natalità e dell'occupazione lavorativa delle neomamme.

1. Al fine di realizzare le finalità della presente legge, con particolare riferimento al sostegno della natalità e all'occupazione lavorativa delle neomamme, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, secondo il quale la Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari e persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità, la Regione del Veneto istituisce l'Osservatorio regionale della natalità e dell'occupazione lavorativa delle neomamme.

2. Ai fini della presente legge, con il termine “neomamme” s'intendono tutte le donne con uno o più figli in età prescolare, ovverosia fino ai cinque anni di età.

3. L'Osservatorio elabora analisi e ricerche in merito all'impatto delle politiche familiari sulla natalità, proponendo l'elaborazione di soluzioni utili al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, anche mediante l'analisi delle azioni e le proposte messe in atto dai diversi soggetti istituzionali, dalle organizzazioni del Terzo Settore, dalle categorie economiche.

4. La costituzione e composizione dell'Osservatorio è demandata alla Giunta regionale che provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale termine si prescinde dallo stesso.

5. La documentazione prodotta dall'Osservatorio confluisce nella relazione prevista dall'articolo 24 della presente legge.

6. *Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né alcun gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativamente alle sedute dell'organo stesso e alle missioni effettuate nel territorio regionale, anche individualmente, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per le finalità di cui alla presente legge, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti.*”.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”. Programma di sostegno alla maternità tramite erogazione di voucher.

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole *“e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino”* sono soppresse

b) dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“a bis) prevede l'erogazione di un voucher alle donne partorienti con reddito ISEE non superiore a euro 40.000,00 valido per l'acquisto di prodotti necessari per il neonato;”

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La soglia ISEE prevista al precedente comma 1, lettera a bis) può essere annualmente modificata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2 ter. La modifica prevista dal comma 2 bis del presente articolo può essere introdotta in base ai seguenti indicatori:

a) *andamento dei dati statistici sulla situazione economica delle famiglie e delle gestanti;*

b) *spesa media per i consumi delle famiglie;*

c) *comparazione rispetto alla soglia ISEE prevista anche a livello nazionale per fattispecie similari;*

d) *indice dei prezzi al consumo e altri indicatori economici e statistici rilevati a dicembre dell'anno precedente.”.*

Art. 4. Norma transitoria

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'entità dei voucher previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a bis) della legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, come introdotta dalla presente legge, approva i criteri e le modalità per la loro erogazione nonché quantifica l'importo del voucher in relazione a specifiche fasce ISEE, nel rispetto della soglia massima ISEE di accesso.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e

il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità". Azioni per la promozione dell'occupazione delle neomamme.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3, è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Regione, nella propria programmazione e nell'ambito delle politiche del lavoro, di cui agli articoli 30 e seguenti della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, sostiene azioni di sistema a favore dell'inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne con uno o più figli di età inferiore ai 5 anni e promuove, in particolare, tramite servizi specifici finalizzati a rinforzare le competenze e la crescita professionale delle neomamme, azioni positive per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera, anche attraverso le azioni positive di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Tali azioni si articolano, in particolare, in:

- a) servizi di consulenza finalizzati a rinforzare la consapevolezza della neomamma rispetto alle proprie abilità e capacità lavorative, nonché misure specifiche di politica attiva del lavoro, attuate attraverso i servizi per il lavoro e le relative articolazioni sul territorio regionale, anche al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;*
- b) percorsi finalizzati ad acquisire competenze specifiche in ambito lavorativo, anche di tipo digitale. A tali fini, possono essere attivati con le medesime modalità i percorsi formativi di cui al comma 3;*
- c) altre azioni finalizzate al potenziamento delle capacità lavorative della neomamma ai fini dell'inserimento o del reinserimento nel mondo del lavoro;*
- d) percorsi per le neomamme finalizzati ad incentivare, sviluppare e mantenere attività imprenditoriali proprie e di lavoro autonomo;*
- e) percorsi di sperimentazione di misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro specifiche per le neomamme."*

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie" Titolo 1 "Spese correnti".

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Istituzione dell'Osservatorio regionale della natalità e dell'occupazione lavorativa delle neomamme.....	5
Art. 3 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità". Programma di sostegno alla maternità tramite erogazione di voucher.	6
Art. 4. Norma transitoria.....	6
Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità". Azioni per la promozione dell'occupazione delle neomamme.....	6
Art. 6 - Norma finanziaria.....	7